



PCT: Acquisizione di copie di documenti del fascicolo informatico

Processo civile telematico, come acquisire copie anche cartacee di documenti del fascicolo informatico dopo la riforma.

Con decreto il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per **l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche** nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee.

Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo.

Le **copie informatiche**, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli

informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, **equivalgono all'originale** anche se prive della **firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale**.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale.

Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Anche i **rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali** e il **rapporto riepilogativo finale** previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

I rapporti riepilogativi devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima.

Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'art. 518 c.p.c.

Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
**IL NUOVO VOLTO DEL PROCESSO CIVILE,
DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEL FALLIMENTO**
di Massimiliano Di Pirro, Anno 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**